ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Il Direttore Aeroportuale
Calabria

ORDINANZA N. 1/2021

Il Dirigente dell'Enac
competente per la Direzione Aeroportuale Calabria

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (G.U. Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" (G.U. Serie Generale n.96 del 22-04-2021);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.135 dell'8 giugno 2021 (adozione del protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, n.52 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.143 del 17 giugno 2021 - recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n.145 del 19 giugno 2021 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTE le *Linee Guida EASA COVID-19 Aviation Health Safety Protocol*, Ed. 3 del 17/06/2021;

Aeroporto di Lamezia Terme
88046 Lamezia Terme (CZ)
c.f. 97158180584
ECL

tel. +39 0968 414345/09
fax +39 0968 414360
calabria.apt@enac.gov.it
protocollo@pec.enac.gov.it
www.enac.gov.it

VISTE le Linee Guida Enac per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla "*Fase 2", Emergenza COVID-19,* Ed.n.5 del 17 luglio 2020;

VISTE le note prot. n. 74094 dell'1 luglio 2021, prot. n. 76810 del 7 luglio 2021, prot. n. 78395 del 12 luglio 2021 della Direzione Aeroportuale Calabria, recanti disposizioni per una gestione efficace della ripresa del traffico della corrente stagione estiva;

VISTO il verbale (trasmesso con nota della Direzione Aeroportuale Calabria prot. nr 80988 del 16/07/2021) relativo alla riunione del 13 luglio 2021 convocata dalla Direzione Aeroportuale Calabria, per un nuovo ed ulteriore esame congiunto delle potenziali criticità attese, associate alla stagione *Summer e* all'applicazione delle misure sanitarie in atto;

CONSIDERATO il mancato adempimento, da parte dei soggetti responsabili, in ordine al previsto *Protocollo Sanitario per CORONA VIRUS COVID-19*;

CONSIDERATA la necessità di garantire una gestione efficace della ripresa del traffico nella stagione *Summer 2021,* in previsione dell'intensificazione dei volumi di traffico e attesa la limitata utilizzabilità degli spazi aeroportuali, dovuta all'applicazione della normativa vigente per contrastare il diffondersi del COVID-19;

CONSIDERATA l'opportunità di effettuare, con gli operatori aeroportuali, una valutazione finalizzata a consentire un utilizzo organico, efficiente ed in sicurezza delle infrastrutture aeroportuali ed evitare assembramenti e ritardi operativi;

CONSIDERATI gli incontri del *Covid Action Group* del 3 giugno e 2 luglio 2021;

CONSIDERATO che il Gestore Aeroportuale, in occasione dei suddetti incontri, ha sostenuto che l'attuale capacità dell'infrastruttura aeroportuale di Lamezia Terme è compatibile con i volumi di traffico attesi;

CONSIDERATO l'impegno degli *handlers* volto ad implementare il proprio personale e teso alla predisposizione di procedure di *contingency* pre rendere più celere sistema di scaricamento e riconsegna dei bagagli;

CONSIDERATO che le Forze di Polizia hanno formalmente rappresentato la loro disponibilità al presidio straordinario delle aree aeroportuali;

CONSIDERATO che, in un'ottica di contemperamento delle esigenze di ripresa delle attività del settore e di garanzia del rispetto delle misure di distanziamento sociale, introdotte ai fini della prevenzione dei rischi

da contagio da COVID–19, occorre assicurare l'applicazione di adeguate misure preventive e di *contingency;*

PRESO ATTO che il gestore ha garantito, tra l'altro, le sotto elencate principali iniziative assunte per contrastare la diffusione del COVID-19:

- limitazione accesso ad accompagnatori durante le ore di maggiore traffico;
- intensificazione avvisi sonori all'apertura dei *gates* circa il rispetto delle norme sanitarie;
- impiego di ulteriore personale a presidio delle aree e con funzioni di intervento di ausilio ai passeggeri e contrasto agli assembramenti;
- accorpamento temporaneo, in situazioni di *contingency,* dei *gates* 5 e 6;
- utilizzo della tendostruttura sita in area *airside* al fine di decongestionare le sale partenze;
- disposizioni all'*ATI Security* sia in riferimento ai compiti ed al posizionamento del facilitatore, sia nell'ambito del controllo anti assembramento dell'area dei *security checkpoint*;
- espletamento di attività supplementari legate all'emergenza pandemica, connesse al coordinamento ed alla vigilanza dei soggetti privati (*ex* art. 705 del Codice della Navigazione) con particolare riferimento alle attività degli *handlers* e dei subconcessionari commerciali;

RITENUTO pertanto necessario individuare azioni di prevenzione e mitigazione per garantire la continuità e l'efficienza del sistema aeroportuale;

DISPONE

Art.1 Sullo scalo di Lamezia Terme, a decorrere dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino a nuovo avviso, sono adottate le seguenti misure operative di *contingency*:

1. il Gestore Aeroportuale limiterà l'accesso in aerostazione, escludendo gli accompagnatori, nel caso in cui dovessero verificarsi fenomeni di assembramento nelle aree aeroportuali aperte al pubblico;

2. il Gestore Aeroportuale e gli *handlers* dimensioneranno l'impiego delle risorse umane e strumentali in relazione ai volumi di traffico, presenti e attesi, al fine di garantire il distanziamento interpersonale, l'assistenza necessaria ai passeggeri nonché il rispetto delle norme di contrasto all'emergenza epidemiologica;

3. il Gestore Aeroportuale, garantirà il presidio di ulteriori *checkpoint security* (varchi controlli di sicurezza passeggeri e bagagli a mano) rispetto a quelli

già in uso e darà disposizioni all'*ATI Security* in relazione ai compiti ed al posizionamento del facilitatore al fine di evitare possibili assembramenti nel corridoio di ingresso e nella sala d'attesa dei passeggeri ai controlli di sicurezza;

4. il Gestore Aeroportuale garantirà accorpamento temporaneo, in situazioni di *contingency*, dei *gates* 5 e 6;

5. il Gestore Aeroportuale utilizzerà a tendostruttura, realizzata in area *airside*, al fine di decongestionare le sale partenze;

6. il Gestore Aeroportuale espleterà attività supplementari di coordinamento e controllo, legate all'emergenza pandemica, dei vari operatori privati presenti in aeroporto (*ex* art. 705 del Codice della Navigazione) con particolare riferimento alle attività degli *handlers* e dei subconcessionari commerciali.

Art.2 Laddove le suddette misure non dovessero rivelarsi sufficienti a garantire la fluidità e regolarità delle operazioni aeroportuali, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie in vigore, sarà rivalutata l'attuale assegnazione degli slots, ai sensi del Reg. CE 793/2004 (che modifica il Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità).

Art.3 La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e produrrà effetti fino a nuovo avviso.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Il Gestore Aeroportuale ed il rappresentante del Comitato Utenti sono pregati di assicurare ampia divulgazione al presente provvedimento.

Lamezia Terme, 24 luglio 2021

Il Direttore
Marfisi